

COMUNE DI CISMON DEL GRAPPA

Provincia di Vicenza



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI

Premessa: quando sono menzionati i Servizi viene fatto riferimento ai Servizi Sociali Comunali o dell'ULSS, se la funzione è delegata.

- Art. 1** L'affido familiare è un intervento che ha lo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per lo sviluppo psicofisico, laddove i Servizi lo ritengano la soluzione più idonea per il minore stesso. Viene messo in atto nei casi in cui la famiglia di origine del minore si trovi nell'incapacità o impossibilità temporanea di curarsi di lui. L'affidamento familiare è attuato dall'Azienda ULSS su delega dei Comuni.
- Art. 2** I servizi realizzano l'affidamento familiare attraverso un'equipe composta da Assistenti Sociali e Psicologi. Tale equipe ha il compito di:
- organizzare la campagna per la promozione dell'affido eventualmente attraverso incontri con la popolazione, la scuola, le associazioni del volontariato, ecc.;
 - mantenere il collegamento con l'Unità Operativa Tutela Minori, i Consultori Familiari e gli altri servizi del territorio;
 - curare la preparazione e la formazione delle famiglie e dei singoli disponibili all'affido;
 - promuovere, attuare e sostenere gli affidi familiari e curarne il prosieguo.
- Art. 3** Gli affidatari vengono individuati tra coloro che si sono dichiarati disponibili e dei quali si tiene conto delle seguenti caratteristiche:
- conoscenza e acquisizione consapevole della temporaneità dell'affido;
 - capacità di comprendere e sostenere l'individualità dell'affidato e di aiutarlo nel processo di crescita attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo ;
 - disponibilità ad instaurare rapporti di collaborazione con la famiglia d'origine e con gli operatori dei Servizi competenti.
- Art. 4** La formulazione di ciascun progetto di affidamento familiare è preceduta da un'indagine psicologica e sociale sul minore e la sua famiglia d'origine effettuata dalle Equipe degli operatori dei Servizi. La proposta di inserimento viene, di norma, formulata agli affidatari congiuntamente dell'équipe che ha curato la formazione degli affidatari.
- Art. 5** L'affidamento familiare può essere consensuale o non consensuale. L'affidamento familiare consensuale è proposto dagli operatori dei Servizi Sociali ed è disposto dall'Amministrazione Comunale del Comune di Residenza del minore. Compete al Giudice Tutelare rendere esecutivo il provvedimento di affido. L'affidamento familiare non consensuale è disposto dal Tribunale per i Minorenni.
- Art. 6** L'amministrazione Comunale di Cismon può corrispondere agli affidatari del minore una somma mensile quale contributo al mantenimento del minore secondo i criteri e gli indirizzi dell'allegato A. È altresì compito dell'Amministrazione Comunale di residenza del minore stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidatari sono garantiti da eventuali incidenti o da danni a se stesso, a terzi e alle cose che possono essere subiti dal minore o dallo stesso provocati nel corso dell'affido familiare.
- Art. 7** I Servizi si impegnano a:
- assicurare al minore cura e sostegno nei vari momenti dell'affido;
 - proseguire nella presa in carico della famiglia d'origine per gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi definiti nel progetto di affidamento;

-mantenere costanti rapporti con la famiglia affidataria al fine di garantire alla stessa il sostegno necessario all'andamento positivo dell'affido.

Art. 8 Gli affidatari s'impegnano a :

- provvedere al mantenimento, cura e istruzione del minore in affido;
- mantenere i rapporti con la famiglia d'origine le modalità concordate con i Servizi o prescritte dall'Autorità Giudiziaria;
- mantenere i rapporti con i Servizi Comunali o dell'Azienda ULSS n. 3 qualora delegati per verificare, valutare e/o modificare lo svolgimento dell'affido.

Art. 9 La famiglia d'origine, qualora sia consenziente, si impegna a:

- aderire agli interventi di sostegno e cura dei Servizi messi in atto per rimuovere quei fattori che avevano portato a progettare l'affido familiare.
- mantenere i rapporti con la famiglia affidataria secondo le modalità concordate con i Servizi o prescritte dall'Autorità Giudiziaria;
- favorire il rientro del minore in famiglia in collaborazione con i Servizi e gli affidatari.